

## **CONFIDI TRENTO IMPRESE – Società cooperativa**

Sede legale/direzionale: 38122 TRENTO, Via San Daniele Comboni, 7

Sede operativa: 38121 TRENTO, Via del Brennero, 182

Telefono: 0461 – 431800 Fax: 0461 - 431810

C.F. – P.I. – Nm C.C.I.A.A. Trento: 00274390228

Iscritto all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B.: n. 111  
codice mecc. 19517.2

Numero iscrizione Albo Nazionale Enti Cooperativi: A157724

Sito internet: [www.confiditrentinoimprese.it](http://www.confiditrentinoimprese.it)

E-mail: [info@cti.tn.it](mailto:info@cti.tn.it) Pec: [info@pec.cti.tn.it](mailto:info@pec.cti.tn.it)



## **Aggiornamento n. 15 del 28 marzo 2019**

### **FOGLIO INFORMATIVO GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI**

Il presente Foglio Informativo fornisce informazioni solo riguardo ai servizi offerti dal Confidi e rinvia ai Fogli Informativi e altri documenti predisposti da ciascuna Banca o Intermediario finanziatore per le caratteristiche, i costi e i rischi tipici delle forme tecniche prescelte dal Cliente (affidamenti in conto corrente, mutui, ecc..).

### **COS'E' LA GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI**

La garanzia collettiva dei fidi consiste nel rilascio, da parte del Confidi, di garanzie di tipo mutualistico a beneficio di Banche e Intermediari Finanziari, così da facilitare l'accesso al credito delle aziende associate a condizioni economiche di favore.

**La garanzia viene rilasciata dal Confidi esclusivamente in favore dei propri soci.** Le modalità, i requisiti e le condizioni di adesione sono visionabili sul sito [www.confiditrentinoimprese.it](http://www.confiditrentinoimprese.it) alla sezione "ADERISCI" o su richiesta presso i nostri uffici.

La garanzia è rilasciata per iscritto ed è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte della Banca o altro Intermediario finanziatore. In altri termini, il finanziamento richiesto dal Socio/Cliente configura l'obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce l'adempimento.

Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia, perde efficacia.

Il Confidi rilascia una lettera di garanzia riportante la tipologia di garanzia rilasciata, la forma tecnica, la durata, l'importo e i dettagli dell'affidamento garantito.

La garanzia del Confidi può essere "sussidiaria" o "a prima richiesta".

La garanzia, sia "sussidiaria", che eventualmente "a prima richiesta", viene rilasciata, su richiesta del Socio/Cliente, dal Confidi, attraverso delibera assunta dagli Organi competenti ed è finalizzata alla copertura, in quota percentuale, del debito che il Socio/Cliente ha nei confronti della Banca o altro Intermediario erogante il finanziamento.

Con la concessione della garanzia "sussidiaria" il Confidi si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta (per la quota garantita) per conto del Socio/Cliente nell'ipotesi in cui quest'ultimo risulti inadempiente alla scadenza, e dopo che la Banca o l'Intermediario Finanziario erogante abbia esperito senza esito le procedure esecutive volte al recupero del credito nei confronti del Socio/Cliente e/o di eventuali coobbligati.

Con la garanzia a "prima richiesta" il Confidi si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta (per la quota garantita) per conto del Socio/Cliente, senza preventiva escussione del debitore principale e/o di eventuali coobbligati.

A sua volta, il Socio/Cliente è tenuto a rimborsare al Confidi gli importi pagati da quest'ultimo per qualsiasi titolo o causa, in dipendenza della garanzia prestata, oltre agli interessi di mora.

Le azioni di recupero possono essere esperite dalla Banca o altro Intermediario Finanziario, ai quali, sulla base delle Convenzioni in essere, il Confidi di norma conferisce mandato per il recupero coattivo delle somme non corrisposte dal Socio/Cliente.

Le azioni di recupero del credito possono essere anche svolte autonomamente dal Confidi.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente Foglio Informativo includono tutti gli oneri economici a carico del Socio/Cliente a fronte della concessione della garanzia.

Prima di scegliere e firmare il Contratto è quindi necessario leggere attentamente il presente Foglio Informativo.

### 1. Spese di istruttoria

- Spese di istruttoria parametrate sull'importo della garanzia rilasciata:

IMPORTO GARANZIA	SPESE ISTRUTTORIA
Fino a 10 mila euro compreso	50 euro
Da 10 mila euro a 50 mila euro compreso	100 euro
Da 50 mila a 100 mila euro compreso	200 euro
Da 100 mila a 200 mila euro compreso	300 euro
Sopra i 200 mila euro	400 euro

- Spese di istruttoria per richieste di moratoria/allungamento/piani di rientro/svincolo di garanti: importo fisso pari a **100 euro**.

Il versamento delle spese di istruttoria deve essere effettuato, **in via anticipata per l'intero importo** al momento dell'erogazione del finanziamento garantito da parte della Banca o altro Intermediario Finanziario.

Nel caso di ritiro della domanda **già deliberata positivamente da parte del Confidi**, l'importo a titolo di spese istruttoria, va versato entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento.

### 2. Commissioni di garanzia

Le garanzie che beneficiano della **CONTROGARANZIA/RIASSICURAZIONE del Fondo di Garanzia per le PMI** di cui alla Legge 662/96 gestito da Medio Credito Centrale (MCC) prevedono una struttura commissionale più vantaggiosa per il cliente; nello specifico:

- Garanzie rilasciate su linee di credito con piano di ammortamento:**
  - A PRIMA RICHIESTA (durata superiore 36 mesi): 0,30 % annuo** calcolato sull'importo della garanzia rilasciata
  - A PRIMA RICHIESTA (durata inferiore o uguale a 36 mesi): 0,90 % annuo** calcolato sull'importo della garanzia rilasciata
  - SUSSIDIARIA: 0,40 % annuo** calcolato sull'importo della garanzia rilasciata
- Garanzie rilasciate su linee di credito senza piano di ammortamento:**
  - A PRIMA RICHIESTA 0,90 % annuo** calcolato sull'importo della garanzia rilasciata
  - SUSSIDIARIA: 0,70 % annuo** calcolato sull'importo della garanzia rilasciata

Le garanzie che **NON** beneficiano della **CONTROGARANZIA/RIASSICURAZIONE del Fondo di Garanzia per le PMI** di cui alla Legge 662/96 gestito da Medio Credito Centrale (MCC) prevedono la seguente struttura commissionale:

**Per garanzie su linee di credito con piano di ammortamento:**

- A PRIMA RICHIESTA: 1,00 % annuo** calcolato sull'importo della garanzia rilasciata
- SUSSIDIARIA: 0,50 % annuo** calcolato sull'importo della garanzia rilasciata

**Per garanzie su linee di credito senza piano di ammortamento:**

- A PRIMA RICHIESTA: 1,00 % annuo** calcolato sull'importo della garanzia rilasciata
- SUSSIDIARIA: 0,80 % annuo** calcolato sull'importo della garanzia rilasciata

Le commissioni vengono calcolate con la seguente formula:

$$\text{IMPORTO GARANZIA RILASCIATA} * \% \text{ COMMISSIONE ANNUA} * \text{NUMERO ANNI DI DURATA DELLA GARANZIA}$$

L'importo delle commissioni da versare viene comunicato al Socio/Cliente contestualmente all'emissione della lettera di concessione della garanzia e viene riportato in modo dettagliato nel Documento di Sintesi, unito al contratto.

L'importo delle commissioni richieste **va versato in via anticipata, a valere di tutta la durata della garanzia e per l'intero importo** al momento dell'erogazione del finanziamento garantito da parte della Banca o altro Intermediario. La durata della garanzia è calcolata dal momento dell'erogazione e sino alla scadenza della stessa.

**La validità della garanzia è subordinata al pagamento delle spese di istruttoria e delle commissioni.**

Le commissioni **non sono dovute** in caso di mancato perfezionamento del finanziamento garantito per **esito negativo da parte della Banca**. In caso di estinzione del finanziamento garantito prima della scadenza naturale, le commissioni versate in via anticipata **non saranno restituite**.

Gli importi calcolati per le commissioni e sopra esposti sono suscettibili di modifiche in senso favorevole al socio/cliente in caso di concessione definitiva da parte della banca di un finanziamento garantito di importo inferiore rispetto a quanto comunicato a Confidi Trentino imprese e indicato nella "Descrizione dell'operazione".

In caso di estinzione del finanziamento garantito prima della scadenza naturale, le commissioni versate in via anticipata **non saranno restituite**.

### 3. Commissioni in casi particolari

#### Commissioni fisse di garanzia per accollo/trasferimento dell'affidamento garantito

- Importo della garanzia al momento della delibera di trasferimento < euro 50.000,00: importo fisso di **euro 150,00**
- Importo della garanzia al momento della delibera di trasferimento > euro 50.000,00: importo fisso di **euro 250,00**

#### Commissioni di garanzia per moratoria/allungamento mutuo garantito

L'importo delle commissioni è calcolato sull'ammontare residuo della garanzia alla data della richiesta di moratoria del mutuo garantito e parametrato al numero di anni/frazioni di anno di allungamento della scadenza.

#### Commissioni una tantum per rinuncia alla garanzia

Il socio/cliente che, prima dell'avvenuto perfezionamento dell'operazione dalla parte della Banca, rinuncia alla garanzia di Confidi **già ammessa a controgaranzia con propria delibera da parte del Fondo di garanzia per le PMI**, è tenuto a versare a Confidi una **commissione una tantum di mancato perfezionamento pari a 300,00 euro**.

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore.

## RECESSO E RECLAMI

Il Socio/Cliente ha diritto di recedere in ogni momento dal Contratto di garanzia, previo soddisfacimento di tutti i diritti del Confidi e fatti salvi i rapporti con la Banca o altro Intermediario finanziatore.

Il rapporto di garanzia si estingue con l'estinzione dell'affidamento garantito da parte della Banca o altro Intermediario finanziatore.

Il Confidi rilascerà lettera di scarico della garanzia entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di estinzione degli affidamenti garantiti da parte della Banca o altro Intermediario finanziatore.

### **Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie**

1. Il Confidi osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione.
2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e il Confidi, relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto, il cliente - prima di adire l'autorità giudiziaria - è tenuto ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis D. Lgs. 28/2010 ad esperire un procedimento di mediazione, rivolgendosi ad uno degli organismi qui di seguito descritti o altro convenuto tra le parti.
3. Il cliente può presentare un reclamo al Confidi, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica all'indirizzo **ufficio.reclami@cti.tn.it**. Il Confidi risponde entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi.
4. Il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con il Confidi, ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente, previo esperimento del procedimento di mediazione.
6. Nel caso in cui dovesse venir meno l'obbligatorietà del procedimento di mediazione di cui al comma 2, il cliente ha comunque la possibilità, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti ai precedenti commi 3 e 4.